

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2184 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 per quanto riguarda i dati statistici che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per la valutazione del regolamento (UE) n. 904/2010.
- (2) Il regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 904/2010 per introdurre una serie di nuovi strumenti di cooperazione amministrativa. Le nuove norme consentono, tra l'altro, le indagini amministrative di almeno due Stati membri, la cooperazione tra i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'accesso alle informazioni relative ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli e le indagini amministrative condotte congiuntamente. È pertanto necessario adeguare le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 per quanto riguarda i dati statistici necessari per valutare il funzionamento del regolamento (UE) n. 904/2010.
- (3) Il titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beni. Per consentire un monitoraggio efficace del funzionamento di tali regimi speciali, è necessario fornire statistiche conformemente al capo XI del regolamento (UE) n. 904/2010. A tal fine è opportuno modificare l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 al fine di includere i dati statistici relativi a tali regimi.
- (4) Inoltre, per quanto riguarda il rimborso dell'IVA a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro conformemente alla procedura di cui alla direttiva 2008/9/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ e al capo XII del regolamento (UE) n. 904/2010, la comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri di dati statistici annuali sullo stato dei rimborsi IVA si è rivelata una pratica utile. Pertanto, per consentire la fornitura di tali dati in modo strutturato e uniforme da parte di tutti gli Stati membri e assicurare in tal modo il monitoraggio del buon funzionamento della procedura di rimborso dell'IVA, è opportuno integrare l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 con dati statistici sui rimborsi IVA.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012.

⁽¹⁾ GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

